

SCHEMA TECNICA

CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO, PER IL PERIODO TRANSITORIO NEGLI ANNI 2018 E 2019

653/2017/R/gas (*)

Con la delibera 653/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo transitorio 2018-2019.

In particolare, il provvedimento dispone:

- 1) riguardo al *Costo riconosciuto*, di includere nel riconoscimento tariffario anche i *valori di preconsuntivo* degli investimenti (in analogia a quanto disposto per il servizio di trasporto del gas naturale e per il servizio di trasmissione elettrica) e:
 - con riferimento alla *remunerazione del capitale investito*:
 - per l'anno 2018, di confermare un valore del tasso di remunerazione pari a 6,6%;
 - per l'anno 2019, di non prevedere aggiornamenti rispetto a quelli già previsti dalla delibera 583/2015/R/com (TIWACC 2016-2021), riguardo all'aggiornamento dei parametri comuni a tutti i servizi regolati e all'aggiornamento del livello del *gearing*;
 - con riferimento al *meccanismo di incentivazione*, nell'ottica di garantire un'adeguata stabilità regolatoria:
 - di applicare il meccanismo *input-based* residuale per gli investimenti che entrano in esercizio negli anni 2018 e 2019, riducendo l'extra-remunerazione all'1,5% (dal 2%) e riducendone a 12 anni (da 16) il periodo di riconoscimento;
 - di rimandare al quinto periodo di regolazione l'introduzione di logiche di efficientamento dei costi di investimento;
 - con riferimento agli *obiettivi di recupero d'efficienza*, confermando l'ipotesi prospettata in consultazione, di determinare l'*X-factor* al fine di riassorbire nel biennio 2018-2019 le quote residue delle efficienze realizzate nel corso del secondo e del terzo periodo di regolazione, prevedendo tuttavia, in ragione di esigenze di semplicità amministrativa, di applicare un *X-factor* costante ai fini delle determinazioni tariffarie del 2018 e del 2019.
- 2) riguardo alla *fissazione dei corrispettivi tariffari*, di confermare i criteri attualmente in vigore per la loro determinazione, e di prevedere che la loro applicazione avvenga in coerenza con le norme contenute nel nuovo testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione (delibera 660/2017/R/gas, TIRG), con cui sono stati introdotti meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione disponibile o resa disponibile dagli utenti. In particolare, per i casi disciplinati dal TIRG (capacità disponibile o resa disponibile) è prevista la sola applicazione del corrispettivo *Crs*, destinato alla copertura dei futuri costi di ripristino; per i casi non disciplinati dal TIRG, è prevista anche l'applicazione del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl (corrispettivo *Cqs*).
- 3) riguardo al *fattore di copertura dei ricavi*, di confermare le attuali modalità di applicazione, prevedendone un'integrazione al fine di considerare anche i ricavi effettivi derivanti dall'assegnazione della capacità mediante procedure concorsuali.

Inoltre, il provvedimento fa salvi gli effetti della delibera 548/2017/R/gas per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. di chiusura del procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione di tale società.

Infine, la delibera 653/2017/R/gas prevede:

- per l'anno tariffario 2018, di fissare il termine del 31 ottobre 2017 per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 della RTRG 2014-2017;
- per l'anno tariffario 2019, di confermare il 30 aprile 2018 quale termine entro il quale le imprese di rigassificazione devono presentare all'Autorità le proposte tariffarie.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.